



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO che con istanza assunta al protocollo generale AdSP n. 14658 del 25.06.2021, la CE.SU.B. S.r.L. ha chiesto il rilascio di un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 19 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' AdSP del MTC, per l'utilizzo dell'area d.m. sita al molo 37 (ex Silos Napoli S.r.l.) individuata al SID al fg. 146, p.lla 169 OE00648, per il "confezionamento materassi di appesantimento condotta in geotessuto a mezzo pompaggio di calcestruzzo" (operazioni meglio descritte negli elaborati di progetto e nella relazione tecnica allegati alla suddetta istanza);

VISTA la nota datata n. 15835 del 08.07.2021 dell'Ufficio ABDM/TEC nella quale a seguito di sopralluogo effettuato è emerso che l'area richiesta nella sopraccitata istanza, risulta confinante con una struttura metallica fatiscente e pericolante e pertanto il rilascio di autorizzazione andrebbe subordinata ad una fascia di sicurezza di almeno 10 mt, che in sostanza occuperebbe quasi l'intera superficie oggetto di interesse;



CONSIDERATO che altri soggetti/concessionari hanno possibilità di accesso al sito e che per le ragioni sovra esposte l'area dovrà essere preventivamente messa in sicurezza, così come da progetto già avviato da questa AdSP e per il quale l'avvio dei lavori è previsto per la fine dell'anno 2022;

VISTA la nota dell'UABDMLP, prot. n. 16160 del 03.07.2021;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

Tenuto conto delle precarie condizioni di sicurezza e carenze strutturali dell'area sita presso il molo 37 (ex Silos Napoli S.r.l.) congiuntamente alla presenza di una struttura metallica fatiscente e pericolante nelle aree confinanti, nonché della necessità dell'effettuazione di lavori di manutenzione (messa in sicurezza), l'area demaniale marittima, meglio descritta nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetta fino alla avvenuta eliminazione del pericolo ed al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza.

Tale area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale/veicolo ivi depositato.

Inoltre, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiale, nonché ogni altro uso pubblico od altra attività.

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico di questa AdSP procedere al transennamento dell'area interdetta, così come da planimetria allegata.

Art. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 20.07.2021

IL PRESIDENTE

Avv. *ANNUNZIATA*

